

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI G.M.
N. 70 DEL 02.11.2020

Comune di Partinico (PA)

RELAZIONE SULLA GESTIONE E NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSOLIDATO 2018

(art. 11-bis, comma 2, lettera a) D.Lgs. 118/2011)

RELAZIONE SULLA GESTIONE AL BILANCIO CONSOLIDATO 2018

IL BILANCIO CONSOLIDATO DEGLI ENTI LOCALI	
Il perimetro di consolidamento	
Le fasi preliminari al consolidamento	
Principi e metodi di consolidamento	
Stato Patrimoniale e Conto Economico consolidato al 31/12/2018	
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31/12/2018	
GAP e perimetro di consolidamento Comune di PARTINICO (PA)	
Metodi di consolidamento utilizzati	
Elisioni delle operazioni infragruppo	
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO	
Crediti verso lo Stato ed altre AP	
Immobilizzazioni	
Attivo circolante	
Ratei e risconti attivi	
Patrimonio netto	
Fondo rischi e oneri	
Trattamento di fine rapporto	
Debiti	
Ratei e risconti passivi	
Conti d'ordine	
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	
Ricavi ordinari	
Costi ordinari	
Gestione finanziaria	
Rettifiche valori attività finanziarie	
Gestione straordinaria	
Imposte	
Risultato economico consolidato	
Variazione Patrimonio Netto Comune e Consolidato	
Compensi spettanti agli amministratori e all'organo di revisione della capogruppo	
Perdite ripianate dalla capogruppo	
Informazioni attinenti all'ambiente e al personale	
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio	

IL BILANCIO CONSOLIDATO DEGLI ENTI LOCALI

Il Bilancio consolidato è un documento consuntivo che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del "gruppo amministrazione pubblica", dopo un'opportuna eliminazione dei rapporti infragrupo.

Riguardo alle finalità, il bilancio consolidato deve consentire di:

- a) sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
- b) attribuire all'amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
- c) ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico.

Gli enti territoriali sono tenuti all'approvazione del bilancio consolidato tenendo conto dei seguenti criteri:

- obbligo in vigore dal 2017, con riferimento all'esercizio 2016, per tutti gli enti, eccetto gli sperimentatori (che hanno dato già attuazione alla normativa). Per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti la predisposizione del bilancio consolidato non è obbligatoria, possibilità introdotta dal comma 831 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018¹;
- applicazione delle regole disciplinate dagli articoli 11bis – 11 quinquies e dall'allegato 4/4 (principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato) al D.Lgs. 118/2011. Quest'ultimo prevede il rinvio, per quanto non specificatamente previsto dallo stesso, ai principi contabili generali e civilistici e a quelli emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC),
- il bilancio consolidato è riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio ed è predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento individuata dall'ente capogruppo (sempre con riferimento alla data del 31 dicembre dell'esercizio per il quale è redatto il bilancio consolidato);
- il bilancio consolidato è approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento ed è composto dal conto economico consolidato e dallo stato patrimoniale consolidato (secondo lo schema allegato 11 al D.Lgs. 118/2011), ai quali sono allegati la relazione sulla gestione consolidata comprensiva della nota integrativa e le relazioni dell'organo di revisione.

Il Comune, in qualità di ente capogruppo, deve redigere tale documento, coordinandone l'attività con i soggetti inclusi nel perimetro di consolidamento.

I modelli di conto economico e stato patrimoniale consolidati sono definiti nell'allegato 11 al D.Lgs. 118/2011.

Per gli enti territoriali i documenti che compongono il bilancio consolidato, indicati dal D. Lgs. 118/2011, sono:

¹ Modifica prevista dal DM 1 marzo 2018.

- **Stato patrimoniale consolidato**, che consente la conoscenza qualitativa e quantitativa delle attività, della passività e del patrimonio netto della capogruppo e dei soggetti inclusi nel perimetro di consolidamento;
- **Conto economico consolidato**, che consente di verificare analiticamente come si è generato il risultato economico di periodo della capogruppo e dei soggetti inclusi nel perimetro di consolidamento;
- **Nota integrativa**, che fornisce informazioni esplicative e integrative di quelle contenute nei documenti appena richiamati.

Lo stato patrimoniale consolidato si presenta in una forma a sezioni divise contrapposte.

ATTIVO	PASSIVO
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	A) PATRIMONIO NETTO
B) IMMOBILIZZAZIONI	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
C) ATTIVO CIRCOLANTE	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
D) RATEI E RISCONTI	D) DEBITI
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Il conto economico consolidato è costituito da cinque macro classi, con struttura scalare che permette di calcolare due risultati intermedi "differenza tra componenti positivi e negativi" e "risultato prima delle imposte" prima di chiudere con la determinazione del risultato di esercizio complessivamente conseguito dal gruppo pubblico locale nell'anno 2018.

Infine lo schema si chiude con la rappresentazione del risultato economico di esercizio di pertinenza di terzi.

A) Componenti positivi della gestione

B) Componenti negativi della gestione

Differenza fra componenti positivi e negativi della gestione

C) Proventi ed oneri finanziari

D) Rettifiche di valore attività finanziarie

E) Proventi ed oneri straordinari

Risultato prima delle imposte

Imposte

Risultato dell'esercizio (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)

Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi

Secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, al fine di poter procedere alla predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo individuano, preliminarmente, le aziende e le società che compongono il Gruppo amministrazione pubblica (G.A.P.).

Al riguardo l'amministrazione pubblica deve predisporre due elenchi separati:

1. gli enti, le aziende e le società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP), evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
2. enti, le aziende e le società incluse nell'area di consolidamento.

Costituiscono componenti del GAP:

1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
2. gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;
- 2.1 gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che

svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

2.2. gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

3. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

3.1 le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

3.2 le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2018, con riferimento all'esercizio

2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Il gruppo "amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

Il perimetro di consolidamento

Gli enti e le società compresi nel GAP possono non essere inseriti nell'elenco dei soggetti da consolidare nei casi di:

a) *Irrilevanza*, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10% per gli enti locali e al 5% per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento².

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate.

Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la

² Modifica prevista dal DM 11 agosto 2017

capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente".

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto³, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata

b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali).

A decorrere dall'esercizio 2018 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

Gli enti e società che fanno parte dell'Area di consolidamento sono rappresentati da tutti quelli per i quali non sono ravvisabili i casi di esclusione delineati dal Principio contabile applicato.

GAP e perimetro di consolidamento Comune di PARTINICO (PA)

Il Comune capogruppo ha approvato, con deliberazione di Giunta n. _____ del __/__/____, alla quale si rinvia per informazioni aggiuntive sugli enti inclusi nel perimetro di consolidamento rispetto a quelle riportate nel presente documento, due distinti elenchi:

- l'elenco degli enti componenti il "Gruppo Amministrazione Pubblica";
- l'elenco degli enti inclusi nell'area di consolidamento, ovvero nel bilancio consolidato.

Entrambi gli elenchi sono stati aggiornati alla fine dell'esercizio 2018 per tener conto di quanto avvenuto nel corso della gestione.

³ Modifica prevista dal DM 11 agosto 2017.

Alla luce dei principi enunciati, l'elenco degli enti componenti il "Gruppo Amministrazione Pubblica" è il seguente (primo elenco):

SOCIETA PARTECIPATA	C.F./P.IVA	QUOTA %	SOCIETA' IN HOUSE	SOCIETA' AFFIDATARIA DIRETTA	NOTE
S.R.R. PALERMO	6269510829	3,26%	NO	NO	RIENTRA NEL GAP E NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO
GAL SRL - CASTELLAMMARE DEL GOLFO	2412500817	13,89%	NO	NO	RIENTRA NEL GAP MA NON NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO COME STABILITO DAL PRINCIPIO CONTABILE 4/4 § A

- Come si evince dalla tabella sopra esposta la società SRR-Palermo rientra sia nel "gruppo di amministrazione pubblica" che nel "perimetro di consolidamento", poiché dopo la valutazione dei patrimoniali ed economici tra Ente Capogruppo e società partecipata, le risultanze dai bilanci risultano significativi in quanto superiori al 10% come da principio contabile 4/4 § a.

Mentre per quanto concerne la seconda società partecipata GAL - SRL, rientra nel "gruppo di amministrazione pubblica" ma non nel "perimetro di consolidamento" in quanto l'incidenza è inferiore al 10% come stabilito dallo stesso principio contabile 4/4 § a.

Gli enti e le società che vengono inclusi nell'elenco degli Enti oggetto di **consolidamento** per l'esercizio 2018 (elenco 2) a seguito delle opportune analisi effettuate ed esposte precedentemente sono:

Denominazione	C.F.\P.iva	% di part.	Metodo di consolidamento	Anno contabile
S.R.R. Palermo	6269510829	3,26%	Proporzionale	31.12.2018

Per ciascuno dei soggetti ricadenti all'interno dell'Area di consolidamento si fa rinvio alla deliberazione sopracitata per le motivazioni nonché per una panoramica sull'assetto generale e economico finanziario di ognuno di essi.

Mentre le società **escluse** dal perimetro di consolidamento sono le seguenti:

Denominazione	C.F.\P.iva	% di Partecipazione	Categoria	Anno contabile	Motivazione esclusione
GAL SRL	2412500817	13,89%	società responsabilità limitata	31.12.2018	principio contabile 4/4, § 4 – incidenza inf. 10%

Le fasi preliminari al consolidamento

Prima della redazione vera e propria del bilancio consolidato, l'amministrazione pubblica capogruppo ha provveduto a comunicare ai soggetti interessati la loro inclusione nel perimetro di consolidamento e le necessarie direttive.

Tali direttive riguardano:

- 1) le modalità e i tempi di trasmissione dei bilanci di esercizio, dei rendiconti o dei bilanci consolidati e delle informazioni integrative necessarie all'elaborazione del consolidato. I bilanci di esercizio e la documentazione integrativa sono trasmessi alla capogruppo entro 10 giorni dall'approvazione dei bilanci e, in ogni caso, entro il 20 agosto dell'anno successivo a quello di riferimento. I bilanci consolidati delle sub-holding sono trasmessi entro il 20 agosto dell'anno successivo a quello di riferimento. L'osservanza di tali termini è particolarmente importante, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l'effettuazione delle operazioni di consolidamento, per permettere il rispetto dei tempi previsti per il controllo e l'approvazione del bilancio consolidato. Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.
- 2) le indicazioni di dettaglio riguardanti la documentazione e le informazioni integrative che i componenti del gruppo devono trasmettere per rendere possibile l'elaborazione del consolidato. Di norma i documenti richiesti comprendono lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo) e che devono essere contenute nella nota integrativa del bilancio consolidato.
- 3) le istruzioni necessarie per avviare un percorso che consenta, in tempi ragionevolmente brevi, di adeguare i bilanci del gruppo, compresi i bilanci consolidati intermedi, ai criteri previsti nel presente principio, se non in contrasto con la disciplina civilistica, per gli enti del gruppo in contabilità economico-patrimoniale. In particolare, la capogruppo predispone e trasmette ai propri enti strumentali e società controllate linee guida concernenti i criteri di valutazione di bilancio e le modalità di consolidamento (per i bilanci consolidati delle sub-holding del gruppo) compatibili con la disciplina civilistica.

Nel rispetto delle istruzioni ricevute i componenti del perimetro di consolidamento hanno trasmesso la documentazione necessaria ai fini della redazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2018.

Principi e metodi di consolidamento

Nei casi in cui i criteri di valutazione e di consolidamento adottati nell'elaborazione dei bilanci da consolidare non sono tra loro uniformi l'uniformità è ottenuta apportando a tali bilanci opportune rettifiche in sede di consolidamento. È accettabile derogare all'obbligo di uniformità dei criteri di valutazione quando la conservazione di criteri difforni sia più idonea a realizzare l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta. La diffornità nei principi contabili adottati da una o più controllate, è altresì accettabile, se essi non sono rilevanti, sia in termini quantitativi che qualitativi, rispetto al valore consolidato della voce in questione.

Il bilancio consolidato deve includere soltanto le operazioni effettuate con i terzi estranei al gruppo. Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che esso deve riflettere la situazione patrimoniale - finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato economico conseguito, di un'unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici.

Pertanto, in sede di consolidamento, devono essere eliminati le operazioni e i saldi reciproci, perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo. La corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone l'equivalenza delle partite reciproche e l'accertamento delle eventuali differenze.

La redazione del bilancio consolidato richiede pertanto ulteriori interventi di rettifica dei bilanci dei componenti del gruppo, riguardanti i saldi, le operazioni, i proventi e gli oneri riguardanti operazioni effettuate all'interno del gruppo amministrazione pubblica.

La maggior parte degli interventi di rettifica non modificano l'importo del risultato economico e del patrimonio netto in quanto effettuati eliminando per lo stesso importo poste attive e poste passive del patrimonio o singoli componenti del conto economico (quali i crediti e i debiti, gli oneri e i proventi per Trasferimenti o contributi o i costi ed i ricavi concernenti gli acquisti e le vendite).

Altri interventi di rettifica hanno effetto invece sul risultato economico consolidato e sul patrimonio netto consolidato e riguardano gli utili e le perdite infragruppo non ancora realizzati con terzi.

Particolari interventi di elisione sono costituiti da:

- l'eliminazione del valore contabile delle partecipazioni della capogruppo in ciascuna componente del gruppo e la corrispondente parte del patrimonio netto di ciascuna componente del gruppo;
- l'analoga eliminazione dei valori delle partecipazioni tra i componenti del gruppo e delle corrispondenti quote del patrimonio netto;
- l'eliminazione degli utili e delle perdite derivanti da operazioni infragruppo compresi nel valore contabile di attività, quali le rimanenze e le immobilizzazioni costituite, ad esempio, l'eliminazione delle minusvalenze e plusvalenze derivanti dall'alienazione di immobilizzazioni che sono ancora di proprietà del gruppo.

L'eliminazione di dati contabili può essere evitata se relativa ad operazioni infragruppo di importo irrilevante, indicandone il motivo nella nota integrativa.

Le quote di pertinenza di terzi nel patrimonio netto consistono nel valore, alla data di acquisto, della partecipazione e nella quota di pertinenza di terzi delle variazioni del patrimonio netto avvenute dall'acquisizione.

I bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo sono aggregati voce per voce:

- con il metodo integrale, che considera l'intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali controllati e delle società controllate;
- con il metodo proporzionale, che considera un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai bilanci delle società partecipate e degli enti strumentali partecipati.

Nel caso di percentuale di partecipazione non totalitaria, il metodo di consolidamento integrale prevede che le quote di partecipazione e gli utili di pertinenza di terzi, vengano evidenziati nel patrimonio netto in una

voce denominata rispettivamente *Fondo di dotazione e riserve di pertinenza terzi* e *Risultato economico di pertinenza di terzi*.

Il metodo proporzionale prevede l'aggregazione, sulla base della percentuale della partecipazione posseduta, delle singole voci dello stato patrimoniale e del conto economico della partecipata nei conti della partecipante. Mediante tale metodo si evidenzia quindi solo la quota del valore della partecipata di proprietà del gruppo, e non il suo valore globale.

Rispetto ai principi del bilancio consolidato il principio contabile applicato allegato al D.Lgs. 118/2011 non richiama il metodo del patrimonio netto poiché tale metodo è già previsto come criterio di rilevazione delle partecipate in contabilità economico-patrimoniale.

Stato Patrimoniale e Conto Economico consolidato al 31/12/2018

Il Bilancio consolidato si chiude con un risultato economico d'esercizio di **€ - 608.733,85**

Si riportano di seguito:

- STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)
- STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)
- CONTO ECONOMICO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2018	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE		299,43		A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		299,43			
B) IMMOBILIZZAZIONI					
<u>Immobilizzazioni immateriali</u>					
1	costi di impianto e di ampliamento	13,11		B1	B1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-		B11	B11
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	-		B12	B12
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	-		B13	B13
5	avviamento	-		B14	B14
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	-		B15	B15
9	altre	-		B16	B16
	Totale immobilizzazioni immateriali	13,11		B17	B17
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
Beni demaniali					
1.1	Terreni	25.952.092,10			
1.2	Fabbricati	-			
1.3	Infrastrutture	18.777.431,86			
1.9	Altri beni demaniali	4.648.549,81			
Altre immobilizzazioni materiali (3)					
2.1	Terreni	2.526.110,43			
	<i>di cui in leasing finanziario</i>	4.040.554,00		B111	B111
2.2	Fabbricati	-			
	<i>di cui in leasing finanziario</i>	19.147.134,44			
2.3	Impianti e macchinari	-			
	<i>di cui in leasing finanziario</i>	106.619,36		B112	B112
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	-			
2.5	Mezzi di trasporto	-		B113	B113
2.6	Macchine per ufficio e hardware	611.600,56			
2.7	Mobili e arredi	185.627,88			
2.8	Infrastrutture	352.789,66			
2.9	Diritti reali di godimento	5.585.012,46			
2.99	Altri beni materiali	-			
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	49.762,60		B115	B115
	Totale immobilizzazioni materiali	23.498.887,61			
Totale immobilizzazioni materiali		79.530.080,66			
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
Partecipazioni in					
a	imprese controllate	24.642,21		B111	B111
b	imprese partecipate	24.642,21		B111a	B111a
c	altri soggetti	-		B111b	B111b
2	Crediti verso				
a	altre amministrazioni pubbliche	516,46		B112	B112
b	imprese controllate	-			
c	imprese partecipate	-		B112a	B112a
d	altri soggetti	-		B112b	B112b
3	Altri titoli	516,46		B112c B112d	B112c
	Totale immobilizzazioni finanziarie	24.642,21		B113	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		79.554.735,98			
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
Rimanenze					
Totale				C1	C1
<u>Crediti (2)</u>					
1	Crediti di natura tributaria				
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	11.757.497,65			
b	Altri crediti da tributi	-			
c	Crediti da Fondi perequativi	11.757.497,65			
2	Crediti per trasferimenti e contributi				
a	verso amministrazioni pubbliche	6.807.454,39			
b	imprese controllate	6.805.299,30			
c	imprese partecipate	-			
d	verso altri soggetti	-		C113	C113
3	Verso clienti ed utenti	2.155,09			
4	Altri Crediti	1.977.620,09		C11	C11
a	verso l'erario	1.192.038,22		C115	C115
b	per attività svolta per c/terzi	-			
c	altri	925.953,28			
	Totale crediti	21.734.610,34			
<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>					
1	partecipazioni	-		C111,2,3,4,5	C111,2,3
2	altri titoli	-		C115	C115
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	-			
<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>					
1	Conto di tesoreria				
a	Istituto tesoriere	2.396.631,22			
b	presso Banca d'Italia	2.393.321,05			CIV1a
2	Altri depositi bancari e postali	3.310,17			
3	Denaro e valori in cassa	-		CIV1	CIV1b e CIV1c
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-		CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	Totale disponibilità liquide	2.396.631,22			
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		24.131.241,56			
D) RATEI E RISCONTI					
1	Ratei attivi	642,60		D	D
2	Risconti attivi	954,25		D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		1.596,85			
TOTALE DELL'ATTIVO		103.687.873,82			

Allegato n. 11
al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2018	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	57.695.138,78		AI	AI
II	Riserve	7.238.008,43			
	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>			AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
a	da capitale	11,64			
b	da permessi di costruire	2.791.596,95		AII, AIII	AII, AIII
c	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali</i>	4.446.423,02			
d	<i>indisponibili e per i beni culturali</i>				
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	-			
III	Risultato economico dell'esercizio	0,10			
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	608.733,85		AIX	AIX
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	-			
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	-			
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	-			
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽¹⁾	64.324.413,36			
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	-			
2	per imposte	-		B1	B1
3	altri	-		B2	B2
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	1.812.011,29		B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	1.812.011,29			
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
	TOTALE T.F.R. (C)	1.663,38		C	C
D) DEBITI ⁽¹⁾					
1	Debiti da finanziamento	-			
a	prestiti obbligazionari	13.436.658,66			
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	-		D1e D2	D1
c	verso banche e tesoriere	-			
d	verso altri finanziatori	6.692.742,08		D4	D3 e D4
2	Debiti verso fornitori	6.743.916,58		D5	
3	Acconti	23.783.350,73		D7	D6
4	Debiti per trasferimenti e contributi	-		D6	D5
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-			
b	altre amministrazioni pubbliche	-			
c	imprese controllate	-			
d	imprese partecipate	-		D9	D8
e	altri soggetti	-		D10	D9
5	altri debiti	-			
a	tributari	329.776,39			
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	8.891,16		D12,D13,D14	D11,D12,D13
c	per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾	26.317,72			
d	altri	277.213,36			
	TOTALE DEBITI (D)	37.549.785,78			
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
	Ratei passivi	-			
	Risconti passivi	-		E	E
1	Contributi agli investimenti	-		E	E
a	da altre amministrazioni pubbliche	-			
b	da altri soggetti	-			
2	Concessioni pluriennali	-			
3	Altri risconti passivi	-			
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	-			
TOTALE DEL PASSIVO		103.687.873,82			
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	-			
	2) beni di terzi in uso	2.033.464,77			
	3) beni dati in uso a terzi	-			
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	-			
	5) garanzie prestate a imprese controllate	-			
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	-			
	7) garanzie prestate a altre imprese	-			
	TOTALE CONTI D'ORDINE	2.033.464,77			

Allegato H

Allegato n. 11
al D.Lgs 118/2011

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2018	Anno - 1	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	14.500.342,79			
2	Proventi da fondi perequativi	-			
3	Proventi da trasferimenti e contributi	13.189.573,07			
a	Proventi da trasferimenti correnti	13.189.573,07			
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	-			A5c
c	Contributi agli investimenti	-			E20c
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.173.103,86		A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	523.996,97			
b	Ricavi della vendita di beni	649.106,89			
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	-			
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-		A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-		A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-		A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	341.934,10		A5	A4
	totale componenti positivi della gestione A)	29.204.953,82			A5 a e b
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	14.141.083,09		B6	B6
10	Prestazioni di servizi	1.935,82		B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	411,67		B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	3.284.751,44			
a	Trasferimenti correnti	3.284.751,44			
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	-			
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	-			
13	Personale	8.512.741,10		B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.427.507,72		B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	32,11		B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.426.155,50		B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-		B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	2.320,11		B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-			
16	Accantonamenti per rischi	126.098,36		B11	B11
17	Altri accantonamenti	621.257,90		B12	B12
18	Oneri diversi di gestione	1.732.645,02		B13	B13
	totale componenti negativi della gestione B)	29.827.432,12		B14	B14
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	622.478,29			
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	-			
a	da società controllate	-		C15	C15
b	da società partecipate	-			
c	da altri soggetti	-			
20	Altri proventi finanziari	-			
	Totale proventi finanziari	-		C16	C16
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	346.646,03			
a	Interessi passivi	346.646,03		C17	C17
b	Altri oneri finanziari	-			
	Totale oneri finanziari	346.646,03			
	totale (C)	-346.646,03			
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	-			
23	Svalutazioni	-		D18	D18
	totale (D)	-		D19	D19
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<u>Proventi straordinari</u>					
24	Proventi da permessi di costruire	1.288.866,67		E20	E20
a	Proventi da trasferimenti in conto capitale	749.364,58			
b	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	342.964,24			
c	Plusvalenze patrimoniali	176.637,75			E20b
d	Altri proventi straordinari	0,10			E20c
e		-			
	totale proventi	1.288.866,67			
<u>Oneri straordinari</u>					
25	Trasferimenti in conto capitale	394.713,95		E21	E21
a	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	-			
b	Minusvalenze patrimoniali	394.658,74			E21b
c	Altri oneri straordinari	57,21			E21a
d		-			E21d
	totale oneri	394.713,95			
	Totale (E) (E20-E21)	874.152,71			
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	94.971,61			
26	Imposte (*)	-			
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	513.762,24		22	22
27		-			
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	608.733,85		23	23

I documenti di conto economico e stato patrimoniale consolidati al 31 dicembre 2018 del Comune di PARTINICO sono stati redatti nel rispetto degli obblighi di legge vigenti, con particolare riferimento ai principi e modelli sopra richiamati. Essi rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente capogruppo e dei soggetti inclusi nel perimetro di consolidamento.

La presente relazione sulla gestione consolidata, che comprende la nota integrativa di seguito riportata, costituisce allegato al bilancio consolidato per l'esercizio 2018 del Comune ed è redatta nel rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 11, comma 2, lettera a) e delle altre disposizioni del D.Lgs. 118/2011 e, ove necessario, del Codice Civile e dei Principi Contabili Nazionali (OIC).

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31/12/2018

Si riportano di seguito, per attivo e passivo di stato patrimoniale e per il conto economico consolidato, i valori riferiti all'esercizio 2018.

Per ulteriori informazioni si rinvia alle singole note integrative dei bilanci inclusi nel perimetro di consolidamento.

Elisioni delle operazioni infragruppo

In base ai principi di consolidamento, il bilancio consolidato del GAP deve includere solamente le operazioni che gli enti inclusi nel perimetro hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. "Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che lo stesso deve riflettere la situazione patrimoniale-finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato economico conseguito, di un'unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici".

Nella fase di consolidamento dei bilanci dei diversi organismi ricompresi nel perimetro si è proceduto ad eliminare le operazioni e i saldi reciproci intervenuti tra gli stessi organismi al fine di riportare nelle poste del bilancio consolidato i valori effettivamente generali dai rapporti con soggetti estranei al gruppo. In sintesi i passaggi operativi posti in essere sono i seguenti:

1. individuazione delle operazioni avvenute nell'esercizio all'interno del GAP del Comune, distinte per tipologia (rapporti finanziari debito/credito, acquisto/vendita di beni e servizi, operazioni relative ad immobilizzazioni, pagamento di dividendi, trasferimenti in conto capitale e di parte corrente, ecc.);
2. individuazione delle modalità di contabilizzazione delle operazioni verificatesi all'interno del gruppo (esempio: voce di ricavo rilevata dalla società controllata, collegata alla voce di costo per trasferimento di parte corrente da parte del Comune);
3. verifica della corrispondenza dei saldi reciproci e individuazione dei disallineamenti in termini qualitativi e quantitativi;
4. elisione delle partite e sistemazione contabile dei disallineamenti.

Sulla base delle informazioni ricevute dai soggetti partecipati confrontate con i dati risultanti alla Capogruppo, sono state individuate le operazioni infragruppo.

I crediti (residui attivi) della Capogruppo sono stati confrontati con i debiti dichiarati dai soggetti consolidati, così come i debiti (residui passivi) al 31 dicembre 2018 della Capogruppo sono stati incrociati con i crediti risultanti alla fine dell'esercizio dei soggetti consolidati.

Analogamente è stata condotta un'indagine sui ricavi e proventi (desunti da accertamenti) ed i costi ed oneri (rilevabili da impegni) di competenza economica dell'esercizio 2018 dell'amministrazione Capogruppo, doverosamente riconciliati con i componenti economici corrispondenti indicati dai soggetti consolidati.

Quando l'analisi dei componenti economici evidenzia una differenza imputabile all'IVA indetraibile, l'importo oggetto di elisione è considerato al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Allorquando, la rettifica evidenzia una differenza di tipo diverso, l'eccedenza è rilevata in un'apposita posta contabile denominata "differenze da consolidamento".

Le operazioni di rettifica infragruppo riguardano anche quelle intercorse tra i componenti del perimetro di consolidamento per l'esercizio.

I valori contabili oggetto di elisione sono rapportati alle diverse % di possesso per i soggetti consolidati con il metodo proporzionale ed invece in valore assoluto per i soggetti consolidati con il metodo integrale.

Per l'eventuale distribuzione di dividendi, l'elisione (in valore assoluto) riguarda la voce dividendi del conto economico e la posta riserva di utili del Patrimonio Netto.

Eliminazione del valore contabile delle partecipazioni e calcolo della differenza di consolidamento

Per la redazione del bilancio consolidato è necessario determinare l'ammontare e la natura della differenza tra:

- il valore della partecipazione risultante dal bilancio della capogruppo. Tale valore corrisponde al valore del patrimonio netto risultante dal bilancio della partecipata rilevato dall'ultimo bilancio disponibile. Qualora alla data di approvazione del rendiconto non risulti disponibile il bilancio dell'esercizio di riferimento, viene assunto il valore dell'esercizio precedente;
- il valore della corrispondente frazione del patrimonio netto alla data di acquisto della partecipazione medesima (valore netto contabile).

Ciò risulta necessario al fine di stornare il valore della partecipazione iscritta nell'attivo con la corrispondente quota del patrimonio netto, senza considerare il risultato dell'esercizio derivante dal conto economico consolidato.

Se la differenza è positiva (il patrimonio netto della società ha un valore inferiore al costo di acquisto) dovrà essere imputata, alternativamente sulla base delle valutazioni per ogni singolo soggetto, ad avviamento, perdita nel conto economico ovvero riduzione delle riserve di consolidamento, mentre se è negativa (il patrimonio netto della società ha un valore superiore al costo di acquisto) tale differenza dovrà essere imputata o a "riserva di consolidamento" ovvero accantonata a Fondo rischi perdite future.

Secondo l'OIC n. 17 la differenza di consolidamento deve essere determinata alla "data di consolidamento", intendendosi per tale la data di acquisizione della partecipazione o la data di primo esercizio del consolidamento. Il primo consolidamento da parte del Comune di Coriano è avvenuto nel 2015, pertanto la differenza di consolidamento deve essere determinata parametrando il valore della partecipazione a tale data con la corrispondente frazione del patrimonio netto. Riportiamo di seguito i punti 50-52 dell'OIC 17:

“.....50. In sede di consolidamento l'eliminazione del valore delle partecipazioni nelle controllate incluse nell'area di consolidamento in contropartita delle corrispondenti frazioni del patrimonio netto di queste consiste nella sostituzione del valore della corrispondente voce di bilancio con le attività e passività di ciascuna delle imprese consolidate nei valori esistenti alla data di consolidamento. Per effetto di tale eliminazione si determina la differenza di annullamento.

51. La differenza da annullamento rappresenta, quindi, la differenza tra il valore della partecipazione iscritto nel bilancio d'esercizio della controllante e di altre società del gruppo alla data di consolidamento e il valore della corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata parimenti alla data di consolidamento.

52. La data di consolidamento delle partecipazioni in imprese controllate è individuata dall'art. 33, comma 1, del D.lgs. 127/1991, che prescrive che l'eliminazione delle partecipazioni contro la corrispondente frazione di patrimonio netto delle imprese controllate “è attuata sulla base dei valori contabili riferiti alla data di acquisizione o alla data in cui l'impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento”.

La “data di acquisizione” coincide con la data in cui la controllante acquisisce il controllo dell'impresa controllata. La “data in cui l'impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento” coincide con la data di chiusura del primo bilancio consolidato che comprende l'impresa controllata....”

Nel caso in cui si utilizzi la data di acquisizione, la differenza da annullamento è calcolata sulla base del patrimonio netto contabile alla data di acquisizione del controllo. Ciò comporta che i risultati della controllata successivi all'acquisizione del controllo saranno rilevati nel conto economico del bilancio consolidato. È accettabile consolidare una controllata ad una data prossima alla data di acquisizione oppure per l'intero esercizio, se l'acquisizione è avvenuta nei primi mesi dell'esercizio.

Nel caso in cui si utilizzi la data in cui l'impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento, la differenza da annullamento che si genera è misurata su un patrimonio netto che già incorpora i risultati di conto economico della partecipata tra la data di acquisizione e la data di consolidamento.

La data di acquisizione del controllo è quella tecnicamente da utilizzare. Solo nel caso non siano disponibili le informazioni necessarie si utilizza la data in cui l'impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento.

La differenza di consolidamento, una volta determinata rimane invariata. Negli esercizi successivi, le differenze scaturenti dalle variazioni di patrimonio netto delle società partecipanti al consolidato, debbano essere considerate nella voce “utili/perdite portate a nuovo” in quanto assimilabili a utili/perdite relative alla controllante. Da quanto sopra emerge che:

1. in sede di consolidamento in annualità successive al primo occorre in primo luogo sterilizzare eventuali rivalutazioni/svalutazioni operate sul valore delle partecipazioni iscritte nel bilancio della capogruppo;
2. rilevare la differenza da consolidamento iniziale, facendo la medesima scrittura effettuata in sede di primo consolidamento;
3. allocare la differenza creatasi nell'annualità di riferimento (variazione patrimonio netto partecipata) nelle riserve da risultati esercizi precedenti.

Nelle tabelle sottostanti sono riportate le scritture di rettifica e di elisione effettuate, per ogni partecipata tenendo conto dei rapporti infragruppo al 31.12.2018:

In merito alle operazioni infragruppo sono di importo irrilevante come stabilito dal Principio contabile 4/4 paragrafo 4.2⁴

Criteri di valutazione e composizione delle singole voci di bilancio

Il processo di redazione del Bilancio Consolidato richiede che i bilanci delle singole aziende e del Comune siano redatti sulla base di criteri di valutazione omogenei.

Come di seguito specificato si è verificata una sostanziale *omogeneità/non omogeneità* tra l'ente capogruppo e le aziende nell'utilizzo dei criteri di valutazione. Si riportano solo i casi di difformità che si sono rilevati dalle note integrative. Il Principio contabile applicato per il Bilancio Consolidato consente di derogare all'obbligo di uniformità dei criteri di valutazione quando la conservazione di criteri difformi sia più idonea a realizzare l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta. In questi casi, l'informativa supplementare al bilancio consolidato deve specificare la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi che ne sono alla base.

La difformità nei principi contabili adottati da una o più controllate, è altresì accettabile, se essi non sono rilevanti, sia in termini quantitativi che qualitativi, rispetto al valore consolidato della voce in questione.

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

Crediti verso lo Stato ed altre AP

Si riportano i valori sopra nella tabella riportata (pag. 12 della seguente relazione)

Immobilizzazioni

Gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente dall'ente sono iscritti tra le immobilizzazioni. Condizione per l'iscrizione di nuovi beni patrimoniali materiali ed immateriali tra le immobilizzazioni (stato patrimoniale) è il verificarsi, alla data del 31 dicembre, dell'effettivo passaggio del

⁴ L'eliminazione di dati contabili può essere evitata se relativa ad operazioni infragruppo di importo irrilevante. L'irrelevanza degli elementi patrimoniali ed economici è misurata rispettivamente con riferimento all'ammontare complessivo degli elementi patrimoniali ed economici di cui fanno parte.

titolo di proprietà dei beni stessi. Le immobilizzazioni comprendono anche le attività che sono state oggetto di cartolarizzazione.

Costituiscono eccezione a tale principio i beni che entrano nella disponibilità dell'ente a seguito di un'operazione di leasing finanziario o di compravendita con "patto di riservato dominio" ai sensi dell'art. 1523 e ss del Cod. civ., che si considerano acquisiti al patrimonio dell'amministrazione pubblica alla data della consegna e, rappresentati nello stato patrimoniale con apposite voci, che evidenziano che trattasi di beni non ancora di proprietà dell'ente. L'eccezione si applica anche nei casi di alienazione di beni con patto di riservato dominio.

Immobilizzazioni immateriali

Ai beni immateriali (altre immobilizzazioni) si applica l'aliquota di ammortamento del 20%, salvo quanto previsto per le immobilizzazioni derivanti da concessioni e per le immobilizzazioni derivanti da trasferimenti in conto capitale ad altre amministrazioni pubbliche.

Nel caso in cui l'amministrazione pubblica faccia investimenti apportando miglioramento su immobili di terzi (ad es. bene in locazione) di cui si avvale, tali migliorie andranno iscritte tra le immobilizzazioni immateriali ed ammortizzate nel periodo più breve tra quello in cui le migliorie possono essere utilizzate (vita utile residua) e quello di durata residua dell'affitto.

Il costo storico delle immobilizzazioni derivanti da concessioni da altre amministrazioni è ammortizzato in un periodo temporale pari alla durata della concessione (se alla data della predisposizione del bilancio la concessione è già stata rinnovata, la durata dell'ammortamento dovrà essere commisurata al periodo complessivo della concessione, incluso il rinnovo).

I miglioramenti a immobili di privati di cui l'amministrazione si avvale (ad esempio per locazione), sono contabilizzati come trasferimenti in c/capitale a privati.

L'aliquota di ammortamento per i costi pluriennali derivanti da trasferimenti in conto capitale ad altre amministrazioni pubbliche è quella applicata agli investimenti che i trasferimenti hanno contribuito a realizzare.

Le immobilizzazioni in corso costituiscono parte del patrimonio dell'ente costituito da cespiti di proprietà e piena disponibilità dell'ente non ancora utilizzabili perché in fase di realizzazione o, sebbene realizzati, non ancora utilizzabili da parte dell'ente.

Le immobilizzazioni in corso o lavori in economia, devono essere valutate al costo di produzione. Tale costo comprende:

- i costi di acquisto delle materie prime necessarie alla costruzione del bene;
- i costi diretti relativi alla costruzione in economia del bene (materiali e mano d'opera diretta, spese di progettazione, forniture esterne);
- i costi indiretti nel limite di ciò che è specificamente connesso alla produzione del bene in economia, quali ad esempio quota parte delle spese generali di fabbricazione e degli oneri finanziari.

Non sono in ogni caso comprese, tra i costi di produzione interne dell'immobilizzazione, le spese generali ed amministrative sostenute dall'ente.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte nello Stato Patrimoniale al costo di acquisto comprensivo di eventuali spese accessorie di diretta imputazione e al netto delle quote di ammortamento. Le spese di manutenzione di natura straordinaria sono state portate in aumento del valore dei cespiti.

Il costo delle immobilizzazioni è ripartito nel tempo attraverso la determinazione di quote di ammortamento da imputarsi al conto economico in modo sistematico, in base ad un piano di ammortamento predefinito in funzione del valore del bene, della residua possibilità di utilizzazione del bene, dei criteri di ripartizione del valore da ammortizzare (quote costanti), in base ai coefficienti indicati dalla legge.

In particolare nello Stato Patrimoniale del bilancio armonizzato del Comune gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali sono stati calcolati secondo i "Principi e le regole contabili del sistema di contabilità economica delle Amministrazioni Pubbliche" predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Gli ammortamenti compresi nel conto economico sono determinati sulla base dei seguenti coefficienti:

Beni demaniali:

- Strade, ponti e altri beni demaniali 3 %

Beni mobili:

- Terreni 0%
- Fabbricati (anche demaniali) 2 %
- Impianti e macchinari 15%
- Attrezzature industriali e commerciali 15% - 20%
- Mezzi di trasporto 20%
- Macchinari per ufficio 15%- 20%
- Mobili e arredi per ufficio 15%
- Altri beni materiali 15%

Le aliquote non vengono applicate per i beni acquistati nell'esercizio, che iniziano il loro processo di ammortamento nell'esercizio successivo all'acquisto.

In generale i terreni hanno una vita utile illimitata e non devono essere ammortizzati. Le cave ed i siti utilizzati per le discariche sono inventariati nella categoria "indisponibili terreni" per cui non sono ammortizzati.

I beni, mobili, qualificati come "beni culturali" ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio o "beni soggetti a tutela" ai sensi dell'art. 136 del medesimo decreto risultano da inventario ma senza alcun valore; non sono soggetti ad ammortamento.

Le immobilizzazioni in corso costituiscono parte del patrimonio dell'ente, costituito da cespiti di proprietà e piena disponibilità dell'ente non ancora utilizzabili perché in fase di realizzazione o, sebbene realizzati, non ancora utilizzabili da parte dell'ente.

Le immobilizzazioni in corso o lavori in economia, devono essere valutate al costo di produzione. Tale costo comprende:

- i costi di acquisto delle materie prime necessarie alla costruzione del bene;
- i costi diretti relativi alla costruzione in economia del bene (materiali e mano d'opera diretta, spese di progettazione, forniture esterne);
- i costi indiretti nel limite di ciò che è specificamente connesso alla produzione del bene in economia, quali, ad esempio, la quota parte delle spese generali di fabbricazione e degli oneri finanziari.

Non sono, in ogni caso, comprese, tra i costi di produzione interni di immobilizzazione, le spese generali ed amministrative sostenute dall'ente.

Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata, se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, viene ripristinato il valore originario.

Operazioni di locazione finanziaria (leasing)

Per le società e gli Enti facenti parte del perimetro di consolidamento, ove presenti, i beni in leasing sono stati oggetto di valutazione patrimoniale ai sensi dello IAS n.17 e dell'OIC n.1, tenuto conto del rapporto di durata del contratto del leasing finanziario e del confronto con il tempo/aliquota dell'ammortamento del bene acquistato dalla società locataria. Ulteriori dettagli sono contenuti nella nota integrativa delle singole società o Enti.

Immobilizzazioni finanziarie

Le partecipazioni in società controllate e partecipate sono valutate in base al "metodo del patrimonio netto" di cui all'art. 2426 n. 4 codice civile. A tal fine, l'utile o la perdita d'esercizio della partecipata, debitamente rettificato, per la quota di pertinenza, è portato al conto economico, ed ha come contropartita, nello stato patrimoniale, l'incremento o la riduzione della partecipazione azionaria. Nell'esercizio successivo, a seguito dell'approvazione del rendiconto della gestione, gli eventuali utili derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto devono determinare l'iscrizione di una specifica riserva del patrimonio netto vincolata all'utilizzo del metodo del patrimonio.

Per le partecipate non ricomprese nel perimetro di consolidamento, è stato mantenuto il criterio di valutazione utilizzato in sede di redazione dello stato patrimoniale del Comune al 31 dicembre 2018 (criterio del costo di acquisizione o del patrimonio netto dell'esercizio 2018).

Il valore dei crediti concessi dall'ente è determinato dallo stock di crediti concessi. Non costituiscono immobilizzazioni finanziarie le concessioni di credito per far fronte a temporanee esigenze di liquidità. Nello stato patrimoniale tali crediti sono rappresentati al netto del fondo svalutazione crediti riguardante i crediti di finanziamento.

Attivo circolante

Rimanenze

Le rimanenze iscritte nell'attivo circolante dello stato patrimoniale attivo consolidato sono sopra riportate (pag. 12 della seguente relazione).

Crediti

Nello Stato Patrimoniale del Comune capogruppo i crediti sono esposti al valore nominale. Il Fondo svalutazione crediti rappresenta l'ammontare della svalutazione dei crediti di funzionamento costituiti da tutti i crediti dell'ente diversi da quelli derivanti dalla concessione di crediti ad altri soggetti. Il fondo svalutazione crediti è rappresentato nel conto del patrimonio in diminuzione dell'attivo nelle voci riguardanti i crediti.

Per quanto riguarda le società o enti compresi nel perimetro, i crediti verso clienti sono stati iscritti al minore tra il valore nominale ed il valore di presunto realizzo, ottenuto mediante l'accantonamento di un apposito fondo di svalutazione crediti.

I crediti verso altri, anch'essi valutati al valore di presunto realizzo, sono relativi a crediti verso Enti pubblici, Erario, Istituti Previdenziali, etc.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Sono pari a zero. (pag. 12 della seguente relazione)

Disponibilità Liquide

Le disponibilità liquide si riferiscono ai valori sopra riportate (pag.12 della seguente relazione)

Ratei e risconti attivi

Comune capogruppo: Ratei e risconti attivi sono quote di costo liquidate nell'esercizio 2018 ma di competenza dell'esercizio successivo, si tratta per lo più di affitti passivi, spese condominiali e assicurazioni.

I risconti passivi sono rappresentati dalle quote di ricavi che hanno avuto manifestazione finanziaria nell'esercizio (accertamento dell'entrata/incasso), ma che vanno rinviati in quanto di competenza di futuri esercizi. La determinazione dei risconti passivi avviene considerando il periodo di validità della prestazione, indipendentemente dal momento della manifestazione finanziaria.

In sede di rendiconto, i ricavi rilevati nel corso dell'esercizio sono rettificati con l'iscrizione di risconti passivi commisurati alla quota da rinviare alla competenza dell'esercizio successivo. Le concessioni pluriennali ed i contributi agli investimenti da altre amministrazioni pubbliche sono riscontate per la quota non di competenza dell'esercizio.

Per quanto concerne le società i ratei e risconti attivi e passivi sono contabilizzati nel rispetto della competenza temporale ed economica delle operazioni (art.2424 bis, comma 5 Codice Civile), ivi compresi quelli originati dai contributi in conto impianti.

Sono stati rilevati i seguenti Ratei e Risconti attivi. (Pag. 12 della seguente relazione)

Patrimonio netto

Il patrimonio netto, alla data di chiusura del bilancio, è articolato nelle seguenti poste:

- a) fondo di dotazione;
- b) riserve;
- c) risultati economici positivi o (negativi) di esercizio.

Il fondo di dotazione rappresenta la parte indisponibile del patrimonio netto, a garanzia della struttura patrimoniale dell'ente.

Si riporta nella tabella sopra riportata la composizione del Patrimonio Netto (pag.13 della seguente relazione)

Fondo rischi e oneri

I fondi per rischi e oneri sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.

Le passività potenziali sono rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere. (pag. 13 della seguente relazione)

Trattamento di fine rapporto

Tale fondo si riferisce alle realtà consolidate in quanto il Comune non accantona somme a tale titolo.
(Pag. 13 della seguente relazione)

Debiti

In tutti i bilanci oggetto di consolidamento i debiti di funzionamento sono esposti al loro valore nominale. I debiti da finanziamento dell'ente corrispondono alle quote ancora da rimborsare. (Pag. 13 della seguente relazione)

Per quanto riguarda la presenza di debiti di durata residua superiore a cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, si rimanda alle informazioni contenute nella relazione sulla gestione e nelle note integrative e approvate dalla Capogruppo e da tutti i soggetti compresi nel perimetro di consolidamento, allegate anche alla presente relazione che formano parte integrante del bilancio consolidato dell'ente Capogruppo.

Ratei e risconti passivi

Si riportano di seguito le voci che compongono l'aggregato ratei e risconti passivi. (pag. 13 della seguente relazione)

Conti d'ordine

Le "voci" poste nei conti d'ordine non individuano elementi attivi e passivi del patrimonio poiché sono registrate tramite un sistema di scritture secondario o minore (improprio per alcuni Autori) che, perché tale, è distinto ed indipendente dalla contabilità generale economico-patrimoniale.

I rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, per debiti altrui sono stati indicati nei conti d'ordine per un importo pari all'ammontare della garanzia prestata; l'importo del debito altrui garantito alla data di riferimento del bilancio, se inferiore alla garanzia prestata, è indicato nella presente nota integrativa.

Gli impegni sono stati indicati nei conti d'ordine al valore nominale, desunto dalla relativa documentazione.

La valutazione dei beni di terzi presso l'impresa è stata effettuata:

- Al valore nominale per i titoli a reddito fisso non quotati;
- Al valore corrente di mercato per i beni, le azioni e i titoli a reddito fisso quotati;
- Al valore desunto dalla documentazione esistente negli altri casi.

I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono descritti nelle note esplicative e accantonati secondo criteri di congruità nei fondi rischi.

I rischi per i quali la manifestazione di una passività è solo possibile sono descritti nella nota integrativa, senza procedere allo stanziamento di fondi rischi secondo i principi contabili di riferimento. Non si è tenuto conto dei rischi di natura remota. (pag. 13 della seguente relazione)

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Ricavi ordinari

I ricavi delle vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.

I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta. (pag. 14 della seguente relazione)

Costi ordinari

Spese di personale

Nel bilancio consolidato le spese di personale utilizzato a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale sono distinte per ogni componente del Gruppo (tenendo conto della partecipazione e del metodo di consolidamento) come di seguito indicato:

SPESA PER PERSONALE 2018	IMPORTO
	8.408.370,28
COMUNE DI PARTINICO	
S.R.R. - PALERMO	320.155,90
TOTALE	8.728.526,18

Nel totale della spesa del personale sopra descritta nella tabella è al lordo della quota proporzionale di consolidamento del 3,26%. Al netto della suddetta quota la spesa del personale consolidata è pari ad € 8.512.741,10.

Altri accantonamenti

La voce Altri accantonamenti rappresenta l'ammontare della svalutazione dei crediti di funzionamento costituiti da tutti i crediti dell'ente diversi da quelli derivanti dalla concessione di crediti ad altri soggetti. Sono indicate in tale voce le quote di accantonamento per presunta inesigibilità che devono gravare sull'esercizio in cui le cause di inesigibilità si manifestano con riferimento ai crediti iscritti nel conto del patrimonio. Il fondo svalutazione crediti è rappresentato nel conto del patrimonio in diminuzione dell'attivo nelle voci riguardanti i crediti. (pag.14 della seguente relazione)

Gestione finanziaria

Oneri finanziari

Gli interessi passivi, all'interno degli oneri finanziari, ammontano a € 346.646,03

Si rappresenta di seguito il contributo apportato dai soggetti del perimetro relativamente alla voce interessi passivi.

INTERESSI PASSIVI 2018	IMPORTO
	346.646,03
COMUNE DI PARTINICO	
S.R.R. - PALERMO	-
TOTALE	346.646,03

La suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di finanziamento è riportata nelle singole note integrative dei soggetti consolidati, a cui si rimanda (costituiscono infatti parte integrante della presente relazione allegato al bilancio consolidato).

Rettifiche valori attività finanziarie

(si riportano a pag.14 della seguente relazione)

Gestione straordinaria

La composizione dei proventi e degli oneri straordinari è riportata nella tabella sopra riportata (pag. 14 della seguente relazione.)

Per quanto concerne ulteriori dettagli sui componenti straordinari, si potrà fare riferimento a quanto indicate nelle rispettive note integrative dei soggetti inclusi nel perimetro di consolidamento o dalla Capogruppo, allegate anche alla presente relazione che formano parte integrante del bilancio consolidato dell'ente Capogruppo.

Imposte

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza. (pag. 14 della seguente relazione.)

Risultato economico consolidato

Il risultato economico consolidato, dopo le operazioni di consolidamento, ammonta ad € - 608.733,85 mentre quello dell' Ente Capogruppo prima delle operazioni di consolidamento ammonta ad € - 611.257,77

Patrimonio Netto Comune e Post-Consolidato

Il patrimonio netto del Comune prima delle operazioni di consolidamento è pari ad € 64.317.988,98.
Mentre il Patrimonio netto dopo le operazioni di consolidamento è pari ad € 64.324.413,36.

Compensi spettanti agli amministratori e all'organo di revisione della capogruppo

Nel corso dell'esercizio 2018 i componenti della Giunta Comunale (Sindaco, Vicesindaco e assessori) della capogruppo hanno percepito complessivamente € .77.061,63 (al lordo delle ritenute di legge).

L'organo di revisione economico-finanziaria della medesima capogruppo ha percepito nell'anno 2018 complessivamente € 36.153,76

Perdite ripianate dalla capogruppo

La capogruppo negli ultimi tre anni *ha ripianato* perdite attraverso conferimenti o altre operazioni finanziarie.

Informazioni attinenti all'ambiente e al personale

Per quanto riguarda le informazioni concernenti i rapporti con il personale, il verificarsi di infortuni o di danni causati all'ambiente si rimanda alle informazioni contenute nelle note integrative e nelle relazioni sulla gestione approvate dall'ente capogruppo e da tutti i soggetti compresi nel perimetro di consolidamento.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Per quanto riguarda le informazioni concernenti i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio ed in merito all'utilizzo di strumenti finanziari derivati si rimanda alle informazioni contenute nelle note integrative e nelle relazioni sulla gestione approvate dall'ente capogruppo e da tutti i soggetti compresi nel perimetro di consolidamento.

Partinico (PA) 30/11/2020

ALLEGATI

ALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE CHE COMPRENDE LA NOTA INTEGRATIVA

Sono riportati in allegato il Bilancio del Comune capogruppo ed il bilancio delle società ed enti consolidati.

- Bilancio (Stato patrimoniale e Conto economico) 2018 dell'ente capogruppo
- Bilancio 2018 delle entità incluse nel Gap e nel perimetro di consolidamento